



COMUNE DI VANZAGO
SETTORE TECNICO

**DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI
DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per la valutazione paesaggistica dei progetti del Comune di Vanzago, ricopre inoltre il ruolo di commissione per il paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, nr. 12.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è l'organico tecnico-consultivo che esprime pareri, non vincolanti, in seno all'istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione privata, anche ai sensi dell'art. 5.5 della D.G.R. 15.3.2006 n. 8/2121.

Il parere della commissione è acquisito in tutti quei casi in cui sia ritenuto opportuno a giudizio del responsabile del procedimento.

La Commissione esprime inoltre pareri obbligatori, ancorché non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'articolo 81 della L.r. 12/2005 e s.m.i..

La commissione può essere invitata ad esprimere il proprio parere anche nei casi qui di seguito elencati:

- Irrogazioni di sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 181 del L.Lvo nr. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. ovvero dell'articolo 1 – commi 37-38 e 39 della Legge 15.12.2004 nr. 308;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, L.R. n.12/05;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale vigente;
- pareri di cui all'articolo 32 della Legge 28.02.1985 nr. 47;
- valutazione paesaggistica dei progetti ivi compresi i piani attuativi.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

- La Commissione è costituita da 3 (tre) membri tecnici professionisti aventi comprovata qualifica ed esperienza in materia di tutela paesaggistico-ambientale;
- il Presidente verrà designato nella prima seduta;
- le funzioni di segretario della Commissione saranno garantite da personale dell'Ente;
- la scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e per la conseguente valutazione e comparazione delle stesse;
- possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale tutti i soggetti di cui alla DGR n. XI/4348/21.

ARTICOLO 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

La nomina dei componenti esterni è atto di gestione, condotto dal responsabile del settore Tecnico, tramite selezione pubblica di professionisti con competenza ed esperienza professionale nel campo della pianificazione paesaggistica, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e che dimostrino l'assenza di ogni forma di interesse privato nell'esercizio delle proprie funzioni;

Non possono comunque essere nominati componenti esterni alla Commissione:

- Gli assessori e i Consiglieri Comunali
- I parenti e affini sino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali;
- Il Segretario Generale;
- Chi svolge l'attività, diretta o come dipendente, di attività professionali volte alla predisposizione di atti che possano costituire oggetto di esame da parte della Commissione per la valutazione paesaggistica dei progetti di edilizia privata;
- Chi svolge attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia o siano soci o amministratori di società di detto settore operanti nel territorio comunale;

Il rinnovo dei componenti della Commissione, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dal responsabile del settore Tecnico a seguito di avviso pubblico e della conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ARTICOLO 5 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione è convocata dal Presidente, preferibilmente durante l'orario di servizio dei dipendenti comunali.

Salvo diversi accordi tra i componenti, la convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.

Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a due giorni lavorativi.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 6 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno due componenti, incluso il presidente.

La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui un componente abbia legame di parentela o affinità fino al quarto grado con i titolari dell'istanza da esaminare o abbia un interesse personale, anche in qualità di progettista, sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere è tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla votazione.

ARTICOLO 7 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Le pratiche da trattare nelle singole sedute sono depositate presso il Settore Tecnico, ove i commissari, possono prenderne visione, negli orari di apertura.

La trattazione delle pratiche avviene tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle pratiche stesse.

Di ogni seduta della commissione per il paesaggio viene redatto verbale a cura del segretario.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti è consentita la presa visione di quanto verbalizzato.

ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha facoltà di concedere l'audizione dei progettisti che ne facciano richiesta agli uffici preposti nei casi in cui l'incontro sia dal Presidente ritenuto utile alla formulazione del parere o alla comunicazione dello stesso ai fini dello sviluppo del progetto.

La Commissione ha facoltà di richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati, un eventuale supplemento istruttorio ovvero documentazione integrativa e/o effettuazione di sopralluoghi.

La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, questo deve avvenire entro quindici giorni successivi.

ARTICOLO 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento oggetto d'esame con il contesto nel quale l'intervento preposto risulterà inserito, considerando i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

Nei casi di manutenzione o ristrutturazione di edifici di rilevanza storica o che rivestono carattere di interesse quali elementi di cultura materiale, la commissione valuterà il rispetto dei principi di conservazione, tutela e recupero del patrimonio storico ed architettonico.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione ai criteri stabiliti dalla D.G.R. del 18.03.2006 nr. 8/2121 e della D.G.R. dell'08.11.2002 nr. 7/11045.

ARTICOLO 10 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La commissione è di norma rinnovata ogni cinque anni, restando comunque in carica fino all'avvenuta nomina della nuova commissione;

I componenti sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione. In caso di decadenza si procederà alla sostituzione attingendo alle candidature già presenti agli atti d'ufficio o, in mancanza, attraverso nuova selezione pubblica.

ARTICOLO 11 – INDENNITA' E RIMBORSO

Ai sensi dell'articolo 183 – comma 3 – del D.Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza.

Sarà riconosciuto un rimborso spese dello stesso valore del gettone di presenza dei Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato con atto del Consiglio Comunale anche su proposta della commissione stessa o degli uffici competenti.